



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 21 del 25/06/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di Gestione delle Acque Appennino Meridionale III Ciclo</i></p> <p>ID_VIP: 5744</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</i></p>
Autorità precedente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - ✓ l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per verifica di assoggettabilità di un piano o programma “*la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*”;

- il comma 3 secondo cui *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- il comma 3-bis secondo cui *“L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
- ✓ l'art. 12, recante; *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3 secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”;*
- ✓ l'Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”;*
- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*
- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE“HABITAT” articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - “Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”;*
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- le Linee Guida *“Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di*

determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003”;

- la “*Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano*” MIBACT-2018.

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- la **Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)** che ha istituito “*un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque*”;
- la **Direttiva 2006/118/CE** “*sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento*”;
- il **D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152** recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. - Parte Terza “*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*” con il quale è stata recepita la **Direttiva 2000/60/CE**;
- la **Direttiva 2007/60/CE** “*relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni*” che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il **D.lgs. 49/2010** con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la **Direttiva 2008/56/CE** che ha istituito “*un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino*”;
- la **Direttiva 2008/105/CE** “*relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque*”;
- **manuali e Linee Guida 109/2014 del SNPA**;
- le Linee guida europee “*Floods Directive reporting guidance 2018*”;
- le “*NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)*” redatte da ISPRA.

DATO ATTO che:

- il Ministero della Transizione Ecologica è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 22/12/2020 con nota prot. 25185, ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi *Divisione*) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D. lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al “*Piano di Gestione delle Acque Appennino Meridionale - III Ciclo*”;
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/109313 in data 28/12/2020 e con prot. n. MATTM/110754 in data 31/12/2020;

- la Divisione con nota prot.n. MATTM/4070 in data 18/01/2021, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/196 in data 18/01/2021, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:

- ✓ la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
- ✓ la nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020 recante comunicazione alle Autorità di Bacino Distrettuali che, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, *“Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione dei SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione”*;

- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/4070 in data 18/01/2021 ha comunicato inoltre:

- ✓ il proprio *“accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)”*;
- ✓ che *“al ricevimento della presente comunicazione, codesta Autorità provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. MATTM.U.96090 del 20.11.2020”*;
- ✓ che *“la presente comunicazione costituisce avvio dell'istruttoria e avvio della consultazione sul Rapporto preliminare. La consultazione, pertanto, terminerà il 13.02.2021”*;
- ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;

- con nota prot. MATTM/4067 del 18/01/2021, acquisita al prot. CTVA/195 del 18/01/2021, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

- con nota prot. n. 1303 del 19/01/2021, acquisita al prot. n. CTVA/246 del 20/01/2021 l'Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi *SCA*);

- con nota prot. MATTM/7288 del 26/01/2021, acquisita al prot. CTVA/321 del 26/01/2021, la Divisione ha comunicato l'*“estensione del tempo a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA) per la consultazione sino al giorno 17.02.2021”* e ha raccomandato all'Autorità Proponente *“di informare i SCA di tale nuovo termine”*;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria	MATTM/2021/0014283	11/02/2021

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
2	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	MATTM/2021/0014598	12/02/2021
3	Osservazioni Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette	MATTM/2021/0016107	16/02/2021
4	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0016598	17/02/2021
5	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017354	18/02/2021
6	Osservazioni MIBACT - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari	MATTM/2021/0016942	18/02/2021
7	Osservazioni Ente Idrico Campano	MATTM/2021/0016866	18/02/2021
8	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017701	19/02/2021
9	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017735	19/02/2021
10	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2021/0005888	21/01/2021
11	Osservazioni Regione Abruzzo	MATTM/2021/0018247	22/02/2021
12	Osservazioni ARPA Campania	MATTM/2021/0018153	22/02/2021
13	Osservazioni Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	MATTM/2021/0018769	23/02/2021
14	Osservazioni Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore VI Servizio - Ecologia	MATTM/2021/0018927	23/02/2021
15	Osservazioni Regione Puglia	MATTM/2021/0022848	04/03/2021

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione delle Acque Appennino Meridionale* (d'ora innanzi *PGA*) in relazione ai procedimenti di *VAS* oggetto dei precedenti cicli di pianificazione:

- ✓ con il parere n. 342 del 29/07/2009 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare sul PGA, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);
- ✓ con D.M. n. 79 del 1/04/2010, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 428 del 11/02/2010 della Commissione e del parere prot. n. 13456 del 10/12/2009 del MIBAC - il parere positivo alla VAS sul PGA con prescrizioni (*parere motivato*);
- ✓ con il parere n. 1145 del 21/12/2012 la Commissione ha ritenuto recepite le prescrizioni contenute nel D.M. n. 79 del 1/04/2010 e ha formulato ulteriori raccomandazioni;
- ✓ con la Determina Direttoriale DVA-2016-0000060 del 25/02/2016 – tenuto conto del parere n. 1996 del 19/02/2016, è stato emanato, con raccomandazioni, il provvedimento di esclusione dalla VAS del “*Secondo Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*”;

PRESO ATTO

Della procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia – con specifico riguardo al Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Meridionale II ciclo – dalla Commissione Europea (EU Pilot n. 9722/20/ENVI);

CONSIDERATO CHE:

Il predetto Pilot rileva la non conformità rispetto alla Direttiva sulle Acque 2000/60/CE del Piano di Gestione del bacino idrografico dell'Appennino Meridionale II ciclo **da emendare nel III ciclo**;

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro Acque*), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 152/2006, per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;
- la Direttiva Quadro Acque prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il PGA è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali o *fortemente modificati*) e gli **obiettivi di qualità per specifica destinazione** dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico;
- il PGA, adottato a marzo 2016 e definitivamente approvato con DPCM ad ottobre 2016, tuttora vigente ed in fase di attuazione, è un riesame del Piano adottato nel febbraio del 2010 e ne costituisce il primo aggiornamento;
- l'Autorità proponente comunica che il presente aggiornamento al 2021 del PGA è stato avviato - nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva Quadro Acque (art. 14) - sulla base dei contenuti del suddetto Piano adottato a marzo 2016 e attraverso le seguenti attività:
 - ✓ *prosieguo e rafforzamento del processo di governance della risorsa idrica su base distrettuale*;

- ✓ *un approfondimento sulla significatività delle pressioni e degli impatti, utilizzando la metodologia proposta nelle Linee Guida per l'analisi delle pressioni (ISPRA, 2018);*
- ✓ *un aggiornamento dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici e delle reti di monitoraggio all'uopo attivate;*
- ✓ *un aggiornamento dell'analisi economica, che verrà sviluppata secondo il Manuale operativo pubblicato dal MATTM;*
- ✓ *adattamento del programma di misure allo stato ambientale dei corpi idrici ad oggi riconosciuto in ambito distrettuale.*

- il secondo aggiornamento del PGA dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022 per l'avvio dell'ultimo sessennio di pianificazione;

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al Piano di Gestione delle Acque Appennino Meridionale - III Ciclo in quanto trattasi di un aggiornamento della precedente versione del Piano relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale "modifiche minori" dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;

- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposti al processo di VAS nella sua interezza;

- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/4070 in data 18/01/2021:

- ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
- ✓ Allegato 1 – Elenco aree marine
- ✓ Allegato 2 - Elenco Rete natura 2000
- ✓ Allegato 2.1 – Elenco naturali aree protette
- ✓ Allegato3 Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;

EVIDENZIATO che, con riferimento al Piano di Gestione Acque III Ciclo, il Rapporto Preliminare riporta:

- In premessa, l'Autorità dichiara che ha in corso la redazione del III Ciclo del Piano di Gestione delle Acque (2021-2027), per il quale sono stati già redatti il c.d. "Report art. 5" (art. 5 della Direttiva 2000/60/CE) e la "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque" (art. 66, co.7, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Tale Piano costituisce quindi la terza fase del ciclo di pianificazione della risorsa idrica del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Le attività avviate dall'Autorità di Bacino per la redazione del terzo ciclo del Piano sono incentrate essenzialmente sugli aspetti del precedente Piano di Gestione che sono risultati suscettibili di una integrazione/aggiornamento, dovendosi di fatto considerare una serie di elementi come "acquisiti" e,

quindi, non soggetti a modificazione. In sintesi, è prevista una *rivisitazione formale* nell'impostazione dei documenti senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell'azione e del ruolo strategico di detto Piano, escludendo, pertanto, nuovi impatti sull'ambiente. I tratti distintivi dell'aggiornamento del Piano sono costituiti da:

- a) prosieguo e rafforzamento del processo di governance della risorsa idrica su base distrettuale;
 - b) un approfondimento sulla significatività delle pressioni e degli impatti, utilizzando la metodologia proposta nelle Linee Guida per l'analisi delle pressioni (ISPRA, 2018);
 - c) un aggiornamento dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici e delle reti di monitoraggio all'uopo attivate;
 - d) un aggiornamento dell'analisi economica, che verrà sviluppata secondo il Manuale operativo pubblicato dal MATTM;
 - e) adattamento del programma di misure allo stato ambientale dei corpi idrici ad oggi riconosciuto in ambito distrettuale.
- Nel ripercorrere il processo di pianificazione, avviato con il Piano di Gestione delle acque del primo ciclo, approvato con DPCM nel 2013 e proseguito con il piano del primo aggiornamento (approvato con DPCM nel 2016), il RP richiama gli esiti delle rispettive procedure VAS, consistenti nell'espressione del parere positivo per il piano di primo ciclo e di esclusione della VAS per il piano del secondo ciclo, per poi descrivere nel dettaglio i diversi passaggi della procedura (cap. 2 del RP).
- Il RP definisce le caratteristiche del distretto, derivante dalle disposizioni normative che hanno definito i confini del territorio distrettuale, con l'accorpamento delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/89, e dalle successive modifiche intervenute per effetto della L. 221/2015, descrivendone il territorio, sia sotto il profilo amministrativo che dal punto di vista fisico. L'area di riferimento è il Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale ed interessa complessivamente 7 Regioni (include interamente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, parte dell'Abruzzo e del Lazio), 1 Autorità di Bacino Distretto Appennino Meridionale, 17 Unit of Management (Bacini Idrografici), 25 Provincie (di cui 6 parzialmente). Tale territorio copre una superficie di circa 68.000 km² (67.488) circa il 75% della superficie totale (91.031 km²) del territorio delle 7 regioni in esso comprese, comprende 1.632 Comuni circa il 76% del totale dei comuni delle 7 regioni (2.168 comuni), ha una popolazione residente di 13.634.521 ab. al 2011, circa il 70% della popolazione totale presente nelle 7 regioni (19.480.317).
- Il RP passa quindi in rassegna gli elementi dell'aggiornamento del piano rispetto a quello del precedente ciclo (cap. 4), consistenti nella rivisitazione di alcuni corpi idrici al confine tra regioni o per accorpamento (necessari per il coordinamento e una più funzionale gestione delle attività del monitoraggio da parte delle Regioni), nell'aggiornamento del Registro delle Aree protette (nuove aree e ripерimetrazioni) e delle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN); quest'ultimo aggiornamento, in particolare, è stato necessario per rispondere agli addebiti mossi dalla Commissione europea (violazione art. 3, par. 4 e art. 5, par. 5 e par. 6 della Direttiva 91/676/CE).
- Per quanto attiene i corpi idrici superficiali, in base a quanto redatto per il "Report art. 5" sono stati distinti 1070 CI a fronte dei 1084 individuati con il precedente ciclo di pianificazione, così suddivisi:
- 813 corpi idrici fluviali;
 - 64 laghi e invasi;
 - 176 corpi idrici marino-costieri;
 - 17 corpi idrici di transizione.

- Nel caso dei corpi idrici sotterranei si conferma l'individuazione degli acquiferi già effettuata con il precedente Piano, con una riduzione dei corpi idrici condotta in base ad approfondimenti tecnici come previsto dalle misure riferite alla KTM14 (“Ricerca, miglioramento della base di conoscenze per ridurre l’incertezza”). I corpi idrici sotterranei sono 189, occupando il 68% della superficie totale del Distretto. In particolare, prevalgono i corpi idrici afferenti acquiferi carbonatici (34%), che costituiscono i grossi serbatoi di acque sotterranee di importanza regionale ed interregionale, e gli acquiferi di Piana alluvionale (28%), di importanza locale.
- Sempre nel Cap. 4, il RP tratta l’Impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee dove si descrive in linea sintetica l'analisi delle pressioni antropiche, lo stato ambientale ricostruito e l'analisi degli impatti, anche sulla scorta di quanto già valutato con il Report redatto ai sensi dell'art. 5 della DQA. A tal fine è stata utilizzata la metodologia di cui alle “Linee guida per l’analisi delle pressioni ai sensi della Direttiva 2000/60/CE” (ISPRA, 2018), concentrando le analisi sulle tipologie delle pressioni da considerare prioritariamente (PC) per le quali l’Autorità dispone di “dati strutturali e sufficientemente completi alla scala di analisi”. Il documento illustra la metodologia adottata per tipologia di pressione, rappresentata in un elenco che indica fonte e disponibilità del dato. Gli esiti dell’analisi delle pressioni sono condizionati dalla qualità dei dati disponibili e dall’impiego di indicatori a medio-bassa complessità (MBC). L’Autorità proponente si riserva, a questo proposito, di effettuare approfondimenti nello sviluppo del Piano.
- In merito al monitoraggio dello stato dei corpi idrici, il documento evidenzia che *“ad oggi i programmi di monitoraggio risultano maggiormente focalizzati sullo stato qualitativo, tanto per le acque sotterranee quanto per le acque superficiali. Inoltre, l'avanzamento dei programmi di monitoraggio per le acque superficiali appare essere più consistente rispetto a quanto si rileva per le acque sotterranee”*. È presente una sintesi dei dati inerenti ai corpi idrici superficiali disponibili al momento della redazione, riferiti ai diversi ambiti regionali, nonché alcune considerazioni sulla tendenza della loro evoluzione. Da tale monitoraggio emerge un leggero miglioramento della qualità delle acque, anche se i trend dello stato ecologico e chimico tra regioni diverse appaiono seguire andamenti diversi.
- In particolare:
 - o Regione Abruzzo: rispetto alla classificazione del sessennio 2010-2015, per i corpi idrici fluviali si registra per lo stato ecologico il peggioramento di un solo corpo idrico, precisamente il tratto terminale del Giovenco
 - o Regione Campania: la valutazione complessiva dello stato qualitativo dei corpi idrici superficiali è stata espressa da ARPAC ai sensi del D.M. n. 260/2010 per il triennio 2015/2017. I monitoraggi effettuati sui corpi idrici di transizione nel periodo 2014-2017
 - o Regione Puglia: rispetto alla classificazione dell’anno 2014 si registra per lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali una situazione stazionaria per il 75%, mentre un peggioramento per il 20% dei corpi idrici.
 - o Regione Molise: confrontando i dati con il sessennio 2010/2015 si registra, per lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali, il miglioramento per il 30% dei C.I., mentre per il 10% risulta un peggioramento; per il 50% dei casi, invece, lo stato ecologico è rimasto invariato
 - o Regione Lazio: per i corpi idrici fluviali, si registra un miglioramento sia dello stato Ecologico che dello Stato Chimico. Allo stato attuale risulta che per quanto attiene lo stato ecologico rispetto al 2015 c’è un miglioramento per 82 corpi idrici e un peggioramento per 72 mentre per

lo stato chimico un miglioramento per 60 corpi idrici e un peggioramento per 45.

- Relativamente al monitoraggio delle acque sotterranee, il rapporto evidenzia la mancanza, al momento, dei dati delle regioni Abruzzo, Basilicata e Puglia (in fase di acquisizione) e un leggero miglioramento della classe di qualità ad eccezione del Lazio, che si mostra in controtendenza; è segnalato anche un peggioramento dello stato degli acquiferi di montagna della Calabria (Aspromonte, Le Serre e Sila Piccola), che passano da buono a non buono.
- Con riferimento agli impatti, il documento riporta un quadro complessivo della relazione tra impatti attesi (così come ridefiniti dal WDF Reporting Guidance 2016) e pressioni significative, la cui valutazione, espressa nei grafici radar a pagina 74 e 75, indica i valori percentuali più elevati relativi all'inquinamento da nutrienti, organico, chimico e microbiologico per le acque superficiali e da nutrienti, organico e chimico per le acque sotterranee.
- Con riferimento al Programma delle Misure si legge che questo è stato articolato facendo riferimento a 19 Key Type Measures (KTM) delle 25 definite in sede comunitaria, in relazione alle principali criticità riscontrate su base distrettuale. L'attuazione delle misure individuate nel Piano di Gestione Acque è posta in capo in larga parte alle Regioni, le quali, anche specializzandole nei propri Piani di Tutela delle Acque, allocano le risorse finanziarie indispensabili alla loro realizzazione. Si precisa inoltre che l'Autorità non attua direttamente le misure, salvo alcuni casi, azione che è invece demandata ad altri soggetti con ruoli più specificatamente programmatori/attuativi. Nel RP si precisa che le misure sono state tutte attivate, utilizzando le risorse finanziarie disponibili in funzione della rilevanza della criticità. È stato inoltre valutato il grado di adeguatezza della risposta delle misure alle criticità individuate, attraverso una specifica matrice di analisi delle corrispondenze. Da questa analisi è scaturita l'esigenza di rafforzare la correlazione tra gli interventi e la pianificazione, di "centralizzare" il monitoraggio dell'attuazione delle programmazioni effettuate a vari livelli (ad esempio, con l'istituzione di tavoli tecnici operativi alla stregua dell'Osservatorio per gli utilizzi idrici), nonché di disporre della certezza dei finanziamenti. Per quanto attiene l'attivazione delle misure e la loro efficacia (adeguatezza della risposta) va segnalato che l'attuazione del programma di misure ha risentito di alcune criticità inerenti:
 - la crisi idrica del 2017;
 - l'articolazione dei processi programmatori.
- Il Rapporto riferisce dei progressi dell'attuazione delle misure di base e delle misure obiettivo, tra le quali le misure relative alle fasce tampone lungo i corsi d'acqua che contribuiscono alla gestione integrata delle risorse idriche. Il documento prende inoltre in rassegna le misure cosiddette win-win, che permettono l'integrazione delle azioni della direttiva 2000/60/CE con la 2007/60/CE e il conseguimento di sinergie e benefici comuni; richiama, inoltre, la programmazione del Piano Nazionale delle Infrastrutture Idriche – sezione Invasi, elencando gli interventi del primo stralcio finanziati con DPCM 17 aprile 2019, direttamente connessi con il Programma di Misure del PGA del II ciclo e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In considerazione delle analisi riportate, è dichiarato che *“il programma di misure del Piano di Gestione Acque III ciclo sarà improntato alla prosecuzione e alla piena attuazione delle misure già individuate”* mediante il loro adattamento e la loro ottimizzazione, senza l'inserimento di nuove tipologie di misure.
- Una parte del RP è dedicata all'analisi economica degli utilizzi idrici e la definizione degli schemi tariffari. Si rileva che i dati ARERA dei ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria ai volumi consumati, elencati alle pagine 102 e 103, appaiono parziali, mancando per alcune regioni quelli pertinenti, in particolare, all'uso agricolo e industriale, né viene indicato se questi valori sono aggregati nella voce “altri usi”.

- Il Rapporto riscontra le raccomandazioni e prescrizioni del MATTM al documento VAS 2016. Il riscontro è dettagliato nella tabella di pag. 106 del RP dal quale emergono le risposte della Autorità alle raccomandazioni e prescrizioni del 2016.
- Nel cap 6 nel RP vengono trattati i possibili effetti ambientali del Piano di Gestione III ciclo. La revisione del PdG DAM per il III ciclo 2021-2027 prevede di mantenere la stessa struttura rispetto ai precedenti cicli di pianificazione, escludendo l'inserimento di nuove misure che possano creare impatti significativi sull'ambiente, puntando a rafforzare e favorire la concreta realizzazione delle misure già previste, attraverso un'attività di avanzamento delle stesse, con particolare riferimento alle KTM che hanno incontrato più difficoltà di attuazione nei cicli precedenti. Per il III ciclo di pianificazione, l'Autorità dichiara di aver individuato diverse priorità di azione, che sono riportate schematicamente.
- Il RP descrive il piano di monitoraggio della VAS, che prevede l'ottimizzazione del programma attraverso l'individuazione di un set di indicatori che supera le difficoltà registrate "a causa della intrinseca complessità del sistema di valutazione indicato ma soprattutto per la difficoltà di reperire i dati necessari a popolare gli indicatori proposti il cui rilievo è generalmente di competenza di enti esterni all'Autorità" (difficoltà per cui "non è stato possibile dare piena attuazione al Piano di monitoraggio VAS previsto").
- Nelle conclusioni del RP l'Autorità dichiara che *"la valutazione circa i contenuti del III Ciclo del Piano di Gestione Acque (2021-2027) conferma la validità dell'impostazione complessiva con i precedenti cicli di pianificazione, in particolare il II Ciclo del Piano di Gestione, che hanno già avuto una valutazione VAS favorevole. Infatti, le valutazioni VAS effettuate, con l'accoglimento nel Piano delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nel parere motivato favorevole, hanno evidenziato il conseguimento di un elevato livello di protezione dell'ambiente e l'integrazione di considerazioni ambientali nel Piano, assicurando la coerenza alle condizioni per uno sviluppo sostenibile ai sensi dell'art 4 del D.Lgs 152/2006"*. Per il Piano di Gestione III ciclo è prevista *"una rivisitazione formale nell'impostazione dei documenti, senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell'azione e del ruolo strategico di detto Piano e, pertanto, senza nessun nuovo impatto sull'ambiente; inoltre, parte delle misure individuate con il precedente ciclo sono ancora in corso"*.

CONSIDERATO che:

- Il Piano di Gestione Acque di cui alla Direttiva quadro sulle acque (Direttiva 2000/60/CE) è lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. Il riesame del PdG, prescritto ogni 6 anni ai sensi dell'art 13 comma 7 della citata direttiva, implica il controllo del progressivo avvicinamento agli obiettivi ambientali prefissati e la conseguente definizione di una strategia d'azione differenziata nel caso di raggiungimento o meno degli obiettivi.
- Il percorso di VAS del primo ciclo del PdG DAM si è concluso con parere favorevole ricevuto dal MIBAC (prot. DG PBAA/34.19.04/13456/2009 del 10 dicembre 2009) e dal MATTM (parere motivato n.428 del 11 febbraio 2010). Per il secondo ciclo di pianificazione si è conclusa positivamente la verifica di assoggettabilità a VAS, a seguito di parere n. 1996 del 19/2/2016 della Commissione, con Determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATTM n. 60 del 25/2/2016, con l'esclusione dalla procedura di VAS dell'aggiornamento del Secondo PdG DAM. Le prescrizioni contenute nel parere motivato favorevole sono state accolte nel PdG II ciclo.
- I dati di monitoraggio sulla qualità dei C.I. riportati nel RP hanno evidenziato che per lo stato ecologico

hanno uno stato elevato 6 corpi idrici superficiali, Buono 224, Sufficiente 279, Scarso 151, Cattivo 78 non disponibili 315. Per lo stato chimico si evidenzia che hanno raggiunto lo stato buono 500 c.i., il mancato conseguimento 269 e non disponibili 305. Si evidenzia che tra i dati non disponibili dello stato ecologico e chimico ricadono anche quelli dei corpi idrici che sono sottoposti a monitoraggio operativo ancora in corso. Allo stato attuale risulta che per quanto attiene lo stato ecologico rispetto al 2015 c'è un miglioramento per 82 corpi idrici e un peggioramento per 72, mentre per lo stato chimico un miglioramento per 60 corpi idrici e un peggioramento per 45.

- Relativamente allo stato di attuazione del Piano delle Misure, le KTM individuate nel PdG II Ciclo sono state tutte attivate, oppure hanno visto l'allocazione di risorse da parte degli enti competenti, sia pure con gradi differenziati in ragione di una ottimizzazione dell'allocazione delle risorse finanziarie disponibili rispetto alla rilevanza della criticità. Oltre ad aver collegato le KTM con le criticità affrontate e valutato il loro livello di rilevanza, nel RP viene riportata una matrice di corrispondenze per la valutazione dell'adeguatezza della risposta complessiva fornita dalla KTM alle criticità. Facendo riferimento al grado di attivazione delle singole KTM desunto dai dati disponibili, la valutazione dell'adeguatezza della risposta fornita dalle KTM alle criticità è specificata in una successiva tabella del RP dalla quale si evince che gran parte delle misure necessitano di un potenziamento della loro attivazione, che può essere effettuato sia erogando più velocemente le risorse disponibili sia programmando importi maggiori per la realizzazione delle misure. Le misure che risultano avere un'attivazione adeguata in ragione delle criticità impattate sono relative alle KTM1, KTM8 e KTM9.
- Il quadro di riferimento territoriale non è mutato nella sostanza ma è stato oggetto di un aggiornamento in ragione dell'attuazione delle misure del Piano. Conseguentemente, non è mutato il quadro delle potenziali interazioni fra misure dal PdG e i valori ambientali, territoriali e paesaggistici che risulta complessivamente coincidente con quello già valutato con la VAS del PdG del 2015. Anche per quanto riguarda la potenziale interferenza fra azioni e misure previste dal PdG e i siti appartenenti alla Rete Natura 2000, il quadro delle potenziali interferenze a livello territoriale risulta in linea con quanto già valutato nella precedente VAS, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici, sia alle singole aree di potenziale interferenza.
- L'Autorità proponente ha proceduto all'aggiornamento del Registro delle Aree Protette. Tra le varie tipologie di Aree protette previste dalla Dir. 2000/60/CEE sono comprese le Aree designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. La Direttiva Nitrati indica un insieme di azioni che gli Stati membri sono chiamati a porre in essere. Il Distretto dell'Appennino Meridionale a seguito all'incontro bilaterale Italia - Commissione Europea del 4 luglio 2019, avente come oggetto la procedura d'infrazione n. 2018/2249 per l'implementazione della direttiva 91/676/CE, ha svolto riunioni tecniche con le Regioni, finalizzate ad avere un quadro aggiornato sul territorio Distrettuale per promuovere azioni di sistema. Da quanto riportato nel RP risulta che gli addebiti mossi dalla Commissione UE in merito alle violazioni della citata direttiva (violazione art. 3, par. 4 e art. 5, par. 5 e par. 6 della Direttiva 91/676/CE) hanno trovato una generale risposta da parte delle regioni coinvolte.
- Nel RP viene evidenziato che negli anni successivi all'approvazione del PdG 2015 non è stato possibile dare piena attuazione al Piano di monitoraggio VAS, in parte a causa della intrinseca complessità del sistema di valutazione indicato, ma soprattutto per la difficoltà a reperire i dati necessari a popolare gli indicatori proposti, il cui rilievo è generalmente di competenza di enti esterni all'Autorità. Per questo è stato ritenuto opportuno incentrare una particolare attenzione su un set di indicatori più popolabili. Sono stati considerati i 6 temi chiave e 14 macroindicatori, attraverso i quali verificare l'impatto ambientale generato dal PdG.

PREMESSO che:

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGA "il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS che abbia ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, o alla VAS, si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati";

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- che detti criteri di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- ✓ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale;

EVIDENZIATO che:

- secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "Attuazione della Direttiva

2001/42/CE”, deve essere considerata l’intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell’area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione;

CONSIDERATO che:

- la VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l’efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso;
- lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall’attuazione dell’intero processo di VAS garantisce un’opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l’individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso;
- per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate;

PREMESSO che

- Nel Rapporto Preliminare non viene fatto alcun esplicito riferimento ai criteri di assoggettabilità né vengono fornite informazioni puntuali ad essi relative per quanto riguarda, per tali specifici punti, agli esiti dei precedenti procedimenti di VAS.
- Nel Rapporto Preliminare viene più volte genericamente dichiarato che le modifiche oggetto di aggiornamento del Piano di gestione sono da considerarsi “minori” e che non producono effetti aggiuntivi o diversi da quelli già valutati nei cicli precedenti di pianificazione.
- Nel Rapporto Ambientale viene data indicazione degli esiti dei precedenti procedimenti di VAS e dei contenuti dei provvedimenti emessi dall’Autorità Competente e in particolare viene dato riscontro alle raccomandazioni contenute nel Decreto di Parere Motivato n. 60 del 21/02/2016 relativamente al procedimento di VAS del PdG 2015.

CONSIDERATO Che

- Tra le prescrizioni e raccomandazioni oggetto del parere motivato di cui al decreto DVA-DEC-2010 - 000079 del 1.04.2010 si evidenziava la necessità di approfondimenti delle analisi e valutazione svolte nonché veniva demandata alla fase del monitoraggio ambientale del successivo sessennio, la verifica dell’evoluzione significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati, condizione che avrebbe potuto comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti e il re-indirizzamento della strategia attraverso la rimodulazione del sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una maggiore incidenza d’azione.

- Nell'ambito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del II° Ciclo di pianificazione sono state riscontrate numerose criticità, tra cui il mancato raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e l'assenza del sistema di monitoraggio ed è stato necessario richiedere da parte della CTVIA una richiesta di Relazione di Sintesi integrativa al Piano e al Rapporto Preliminare (Parere n°1996 del 19.02.2016) a seguito della quale viene rilasciato il provvedimento di esclusione dalla VAS (determina n°60 del 25.02.2016).

Gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, sono così sintetizzabili:

In ordine alle caratteristiche del piano

- **relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività** o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; nonché, **relativamente all'influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati**, rispetto a tali punti dal Rapporto Preliminare si evince che:

- ✓ il PGA per sua natura e finalità stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. Il PGA nel fare propri gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, che declina con Obiettivi di dettaglio, Pilastrini e Misure, determina una condizionalità nella progettazione di opere e progetti che prevedono il consumo, l'uso o una potenziale modificazione della qualità e della quantità della risorsa idrica;
- ✓ il PGA influenza altri piani e programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, e contiene di fatto le specifiche del Piano di Bilancio Idrico e ha valore di coordinamento dei diversi PTA. Per quanto riguarda le pianificazioni intersettoriali, inoltre, esercita una diretta influenza sui Piani e sulle Programmazioni regionali, in particolare nei settori Acque, Biodiversità, Difesa del suolo, Agricoltura, Energia e Trasporti e Infrastrutture viarie, con particolare riferimento all'integrazione degli aspetti ambientali e dei principi della sostenibilità nello sviluppo territoriale connesso all'attuazione delle misure del PGA;

- **relativamente alla integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, dal Rapporto Preliminare si evince che:**

- ✓ il miglioramento, la protezione o comunque il degrado della risorsa idrica, come stabilito dagli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, sono il riferimento principale del PGA, che integra le considerazioni ambientali, facendole proprie nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- ✓ relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano ricordiamo, coerentemente con i principi stessi della VAS, che le "Linee Guida CE - Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE", includono, oltre ai problemi ambientali, le valutazioni sull'impatto, positivo o negativo che Piani o Programmi possono avere (acuire o causare problemi, risolverli, ridurli oppure evitarli). Ricordiamo che il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico.

In ordine alle caratteristiche degli impatti ambientali sulle aree (probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; carattere cumulativo; natura transfrontaliera; rischi per la salute umana o

per l'ambiente; entità ed estensione nello spazio; valore e vulnerabilità dell'area interessata; effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale):

viene assicurata l'assenza di effetti aggiuntivi e diversi rispetto a quanto valutato nei processi di VAS dei precedenti cicli di pianificazione (I° e II° Ciclo)

TENUTO CONTO:

delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006, da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
1	Osservazioni ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria	MATTM/2021/0014283 11/02/2021	- si ritiene che il riesame del Terzo PGA DAM (ciclo 2021–2027) – costituendo una modifica minore dei Piani precedenti e non producendo impatti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nelle VAS già svolte – non debba essere sottoposto alla procedura prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
2	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	MATTM/2021/0014598 12/02/2021	- Si rappresenta che per la tematica “suolo” non sono stati presi in considerazione indicatori di impatto che valutano gli interventi finalizzati al conseguimento della sicurezza dal rischio idrogeologico i cui obiettivi possono essere ritenuti conflittuali con gli obiettivi ambientali della direttiva acque e da risolvere attraverso la definizione di alternative di intervento e la valutazione economica dei costi-benefici delle stesse; analoga carenza si rileva per quanto riguarda gli impatti positivi conseguenti alla realizzazione di interventi integrati.
3	Osservazioni Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette	MATTM/2021/0016107 16/02/2021	- al cap. 3.1 si ritiene opportuno inserire uno specifico paragrafo contenente la normativa di settore cui riferirsi nella analisi di coerenza esterna delle scelte di Piano; un primo quadro normativo di riferimento dovrà essere costituito dalle seguenti fonti: - Direttiva 92/43/CE relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. - Direttiva 2009/147/CE concernente la Conservazione degli Uccelli selvatici. - D.G.R. n. 612 del 16/12/2011 “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). - D.G.R. n. 158/2016, n. 159/2016 e n. 160/2016 concernenti “Adozione delle Misure di

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
			<p>Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e del DPR 357/97 e s.m.i “rispettivamente per le province di Frosinone, Roma e Latina..</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. 29/1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali". - al cap. 4.2.2. si ritiene opportuno verificare ed aggiornare l'elenco delle Aree Naturali protette della Regione Lazio inserendo anche le nuove aree con i rispettivi atti istitutivi, che ricadono nelle province o settori di esse interferite dal Piano in argomento (segue elenco di n°11 dei monumenti naturali con relativo atto costitutivo).
4	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0016598 17/02/2021	- Non si ravvisano criticità da segnalare.
5	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017354 18/02/2021	- Stesso contenuto di cui sopra
6	Osservazioni MIBACT - Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari	MATTM/2021/0016942 18/02/2021	- Comunica che ha inviato il proprio parere alla competente Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
7	Osservazioni Ente Idrico Campano	MATTM/2021/0016866 18/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - L'aggiornamento del Piano di Gestione Acque III Ciclo riporta alcuni interventi riferiti al servizio idrico integrato afferenti al “Sistema Campania”, tra cui interventi già finanziati ed interventi di nuova proposizione che si prevede possano trovare copertura finanziaria nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell'aggiornamento del Piano identificato come <i>Recovery Fund</i>. Al riguardo occorre preliminarmente evidenziare che lo stato attuale del SII nel territorio del Distretto è riferito al Rapporto annuale elaborato da ARERA nel settembre 2020 che, a sua volta, cita dati relativi all'anno 2016. Tali dati risultano superati, come già desumibile dal Preliminare di Piano d'Ambito della Regione Campania, disponibile già a gennaio 2020, e dal Piano d'Ambito Regionale adottato; - si rileva che in riferimento agli interventi individuati non risultano sufficientemente evidenti le valutazioni effettuate per definire il carattere di rilievo strategico indicato dall'Autorità distrettuale, l'eventuale motivazione delle priorità assegnate, le cause che

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
			<p>portano all'individuazione di alcuni soggetti attuatori;</p> <p>- la documentazione disponibile evidenzia come l'Autorità di Bacino Distrettuale abbia avviato, inoltre, la predisposizione di un <i>Master Plan</i> inerente il bacino del fiume Sarno, al fine di individuare un preliminare Piano di Misure. Al riguardo, l'EIC ha da sempre rivolto particolare attenzione alla salvaguardia e risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno, come dimostrano le diverse iniziative messe in campo, tra cui il recente Protocollo d'Intesa sottoscritto ad agosto 2020 tra la Regione Campania, l'Ente Idrico Campano e l'attuale gestore del distretto Sarnese-Vesuviano, GORI S.p.A., al fine di accelerare il completamento degli interventi fognario-depurativi del bacino idrografico del fiume Sarno. Non risulta, pertanto, condivisibile la mancata indicazione dell'EIC tra gli Enti suggeriti nella proposta di Piano di Gestione per la costituzione di una cabina di regia al fine di rafforzare il percorso di condivisione e partecipazione nell'ambito del Master Plan inerente il bacino del fiume Sarno.</p>
8	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017701 19/02/2021	- Non si ravvisano criticità da segnalare.
9	Osservazioni MIPAAF	MATTM/2021/0017735 19/02/2021	- Stesso contenuto di cui sopra
10	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2021/0005888 21/01/2021	- Si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale ricadano anche all'interno di SIN ricadenti all'interno delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata a questa Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.
11	Osservazioni Regione Abruzzo	MATTM/2021/0018247 22/02/2021	- Comunica l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale, all'indirizzo https://ambiente.regione.abruzzo.it/ , nella sezione "Procedure V.A.", della documentazione relativa

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
			all'istanza, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo.
12	Osservazioni ARPA Campania	MATTM/2021/0018153 22/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - si propone che venga valutata la possibilità di integrare/aggiornare il Piano di Monitoraggio relativo al III° Ciclo: - riportando i dati e le informazioni raccolte nei monitoraggi relativi ai cicli precedenti; - individuando ulteriori indicatori più specifici che consentono di valutare gli effetti prodotti dalle misure previste e non ancora attuate, atti a rappresentare l'evoluzione del contesto ambientale ed a monitorare non solo la componente acqua, ma tutte le componenti/tematiche ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione del Piano; - verificando il grado di coerenza e di interrelazione tra i Piani di Livello Regionale con gli indirizzi programmatici dei PdG.
13	Osservazioni Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	MATTM/2021/0018769 23/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Si ritiene che nel documento sarebbe stato necessario chiarire le motivazioni per cui il Piano in oggetto non sia stato sottoposto anche a procedura di Valutazione di Incidenza; - si rappresenta, ad ogni buon conto, che: <ul style="list-style-type: none"> - con Decreto Dirigenziale n. 164 del 30/09/2020 dello STAFF Valutazioni Ambientali della Regione Campania è stato espresso parere favorevole di VAS integrata con la VI sul Programma di azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (art. 92 comma 7 del d.Lgs. 152/2006); - con Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania sono stati designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
14	Osservazioni Provincia di Barletta - Andria - Trani - Settore VI Servizio - Ecologia	MATTM/2021/0018927 23/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Si rappresenta che a seguito del processo di Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto tenutisi tra luglio e settembre 2020 è emersa la necessità di meglio declinare l'Azione generale indicata nel I ciclo del PGRA, Cod. 3004 "Pulizia delle fasce golenali dell'Ofanto tra Ponte Romano e la foce - I stralcio funzionale - messa in sicurezza" e approssimativamente attribuita alla tipologia "win-win", rispetto ad un insieme di questioni generali. Ovvero: <ul style="list-style-type: none"> - aspetti manutentivi e interventi di ripristino della mobilità fluviale per la sicurezza

Oss. N.	Ente - Soggetto	N. Prot MATTM / Data	Argomenti delle osservazioni
			<p>idraulica;</p> <ul style="list-style-type: none"> - conservazione e implementazione degli habitat naturali; - gestione Agricola nell'accezione di approcci di corresponsabilità per introdurre' forme di gestione agricola capaci di garantire i Servizi Ecosistemici prioritariamente riferiti alla prevenzione del rischio idraulico, al presidio e manutenzione idraulica e naturalistica, al paesaggio; - immediatezza ed evidenza dell'azione progettuale. <p>- A seguire vengono sottoposti alcune articolazioni dell'Azione di cui al COD 3004 che potrebbero essere meglio dettagliate in sub azioni riportate nel documento originale.</p>
15	Osservazioni Regione Puglia	MATTM/2021/0022848 04/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Considerando che risultano sostanzialmente confermate le misure previste dal precedente PGA e che, di conseguenza, non sono mutati gli effetti ambientali attesi, si ritiene che il riesame del PGA, come descritto nel Rapporto Preliminare, non comporti nuovi effetti significativi sul paesaggio che non siano già stati considerati nelle precedenti edizioni del Piano, già sottoposto positivamente a VAS. - Si precisa che per gli interventi di tipo strutturale, sarà necessario verificarne la conformità rispetto al PPTR e alla relativa normativa d'uso, al fine di garantire il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, precisando che tutti gli interventi del PGA che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere realizzati previa acquisizione della specifica autorizzazione. - Con specifico riferimento alle aree protette e alle aree della Rete Natura 2000, come individuate nella DGR 2442/2018, dovrà altresì essere valutata la coerenza degli interventi con le disposizioni di cui al Regolamento Regionale 6/2016 recante "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)", nonché con quanto previsto nei piani di gestione dei siti, laddove approvati. - Si segnala, inoltre, la Legge Regionale n. 30 del 21.09.2020 (Istituzione dei parchi naturali regionali 'Costa Ripagnola' e 'Mar Piccolo') al fine di implementare l'Elenco delle Aree Naturali Protette allegato al Rapporto Preliminare e valutare la coerenza degli interventi con le relative disposizioni, laddove applicabili.

CONSIDERATO e VALUTATO che

Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:

- Con riferimento alla analisi delle pressioni antropiche, dello stato ambientale ricostruito e degli impatti, si riportano informazioni insufficienti, in aggiunta i dati riportati si riferiscono al 2014 ed in alcuni casi al 2017; mancano le informazioni relative a tipologia ed entità di pressioni antropiche peraltro espresse fra i temi chiave SALVAGUARDIA DELLA VITA E DELLA SALUTE UMANA - Macroindicatore 10: Esposizione della popolazione agli effetti dell'inquinamento (siti contaminati, carico di BOD, di azoto totale, di fosforo e altri inquinanti specifici) e Macroindicatore 11 Pressioni antropica (urbanizzazioni, industrializzazione, scarichi, prelievi e derivazioni, detrattori ambientali), che insistono sui corpi idrici. Questi dati risultano indispensabili al fine di valutare correttamente il rischio di raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all'art 4 della DQA a causa una o più pressioni antropiche. Risulta quindi prioritario e necessario ai fini del monitoraggio ridefinire l'approccio metodologico con cui procedere alla ricognizione delle pressioni e alla stima degli impatti significativi che possono essere responsabili della compromissione dello stato dei corpi idrici.
- Con riferimento all'aggiornamento delle aree protette, l'Autorità proponente ha proceduto all'aggiornamento del Registro delle Aree Protette, con particolare riferimento alle Zone Vulnerabili da Nitrati: tra le varie tipologie di Aree protette previste dalla Dir. 2000/60/CEE sono comprese le Aree designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE. L'Autorità Proponente a seguito all'incontro bilaterale Italia - Commissione Europea del 4 luglio 2019, avente come oggetto la procedura d'infrazione n. 2018/2249 per l'implementazione della direttiva 91/676/CE, ha svolto riunioni tecniche con le Regioni, finalizzate ad avere un quadro aggiornato sul territorio Distrettuale e promuovere azioni di sistema. Da quanto rilevato dal RP non sembrerebbe ci siano certezze che gli addebiti sollevati dalla Commissione Europea siano stati risolti da tutte le Regioni interessate (ad esempio per la Regione Lazio).
- Con riferimento al Programma di misure del Piano di Gestione Acque III Ciclo, articolato facendo riferimento alle Key Type Measures (KTM) in funzione delle pressioni e delle misure previste, la revisione del PdG DAM per il III ciclo 2021-2027 prevede di mantenere la stessa struttura rispetto ai precedenti cicli di pianificazione escludendo l'inserimento di nuove misure che possano creare impatti significativi sull'ambiente. Si evidenzia che il programma di misure predisposto per il II Ciclo del Piano di Gestione risulta riferibile a 19 KTM sui 25 definiti in sede comunitaria, queste non solo risultano insufficienti ai fini di una quadro conoscitivo essenziale, ma in considerazione delle diverse condizioni territoriali del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale occorre creare e consolidare un attività di partecipazione, così da definire metodi comuni per garantire una ricostruzione di un quadro conoscitivo omogeneo (misura della Governance).
- Con riferimento al Piano di Monitoraggio VAS si rileva che quello definito per il PGA II Ciclo si è rivelato di difficile attuazione. In particolare, la difficoltà di reperire i dati necessari al popolamento dell'insieme degli indicatori definiti nel piano di monitoraggio VAS non ha consentito la redazione di report di monitoraggio organici e specifici. Per il PGA III Ciclo è stato proposto un nuovo piano di monitoraggio, per il quale gli indicatori si ritiene siano più facilmente valutabili, pur preservando l'efficacia e la significatività dell'azione di monitoraggio. Considerato che tra le difficoltà riscontrate si registrano quelle di coordinamento e collaborazione con i referenti delle regioni, finalizzata alla raccolta dei dati, potrebbe essere valutato opportuno che l'aggiornamento del piano di monitoraggio venga eseguito durante il

percorso di approvazione del PGA III ciclo coinvolgendo i referenti regionali, viste anche le osservazioni di alcuni, sintetizzate nel presente parere.

- Sempre con riferimento alla relazione tra Programma delle misure con gli obiettivi ambientali e di sostenibilità rilevabili attraverso il piano di monitoraggio, e in particolare per quelle misure ritenute complementari e integrate con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) – nel RP trattato nel paragrafo “WinWin NWRM Droughts Floods Implemented” - oltre ad evidenziarne le reciproche potenzialità di sinergie e benefici comuni sarebbe opportuno, in base alle informazioni disponibili, che nel piano di monitoraggio vengano presi in considerazione indicatori di impatto che valutino gli interventi finalizzati al conseguimento della sicurezza dal rischio idrogeologico i cui obiettivi possono essere ritenuti conflittuali con gli obiettivi ambientali della direttiva acque e da risolvere attraverso la definizione di alternative di intervento e la valutazione economica dei costi-benefici delle stesse; analoga carenza va colmata per quanto riguarda gli impatti positivi conseguenti alla realizzazione di interventi integrati.

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs.152/2006 e s. m.i.:

- **come evidenziato dai contenuti del Rapporto Preliminare, rispetto a tale verifica si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del Piano** per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi. In relazione a tale aspetto è opportuno sottolineare la necessità di approfondimento delle modalità di interrelazione e di integrazione tra il PGA e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui anche alle raccomandazioni per lo Stato Membro e come più volte sottolineato all'interno del Rapporto Preliminare anche in riferimento al Piano di Bilancio Idrico, assicurando, così di potere identificare come perseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. Ciò al fine di garantire altresì una più completa e coordinata funzione di indirizzo del PGA per la pianificazione di settore;
- **per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree**, nel rilevare una notevole genericità rispetto alle dichiarazioni sulla valutazione dei potenziali impatti, il riferimento agli effetti già valutati con il precedente Processo di VAS affinché possano restituire un quadro verificato, misurato e aggiornato degli effetti prodotti, necessità di un attività di monitoraggio ambientale che attesti la coerenza delle stime elaborate, il loro aggiornamento e che permetta di valutare il contributo delle strategie in atto per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano o un loro re-indirizzo;
- si tratta, inoltre, **per lo più di misure che hanno effetti positivi sugli ecosistemi e sul paesaggio** (si pensi alle misure volte al miglioramento delle condizioni morfologiche ed ecologiche dei corpi idrici) o che hanno su di essi effetti limitati e puntuali, comunque già considerati nella precedente valutazione;
- **medesime considerazioni di rimando alle precedenti valutazioni ambientali** possono essere adottate per quanto concerne **la valutazione di incidenza**, ovvero la potenziale interferenza fra azioni e misure previste dal PGA e siti appartenenti alla rete Natura 2000, per le quali resta ovviamente opportuna la valutazione di incidenza a scala delle singole misure interessate).

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006:

- i diversi Pareri ritengono non assoggettabile a VAS l'aggiornamento del Piano AdB Distretto Appennino Meridionale;
- si rappresenta che, per la tematica “suolo”, non sono stati presi in considerazione indicatori di impatto

che valutano gli interventi finalizzati al conseguimento della sicurezza dal rischio idrogeologico, i cui obiettivi possono essere ritenuti conflittuali con gli obiettivi ambientali della direttiva acque e da risolvere attraverso la definizione di alternative di intervento e la valutazione economica dei costi-benefici delle stesse; analoga carenza si rileva per quanto riguarda gli impatti positivi conseguenti alla realizzazione di interventi integrati.

- viene indicata l'opportunità di verificare ed aggiornare l'elenco delle Aree Naturali protette della Regione Lazio inserendo anche le nuove aree con i rispettivi atti istitutivi, aree che ricadono nelle province o settori di esse interferite dal Piano in argomento;
- per la Regione Campania evidenziare che lo stato attuale del SII nel territorio del Distretto è riferito al Rapporto annuale elaborato da ARERA nel settembre 2020 che, a sua volta, cita dati relativi all'anno 2016. Tali dati risultano superati, come già desumibile dal Preliminare di Piano d'Ambito della Regione Campania, disponibile già a gennaio 2020, e dal Piano d'Ambito Regionale adottato ed inoltre non condivide la mancata indicazione dell'EIC tra gli Enti suggeriti nella proposta di Piano di Gestione per la costituzione di una cabina di regia al fine di rafforzare il percorso di condivisione e partecipazione nell'ambito del Master Plan inerente il bacino del fiume Sarno
- si rileva che in riferimento agli interventi individuati non risultano sufficientemente evidenti le valutazioni effettuate per definire il carattere di rilievo strategico indicato dall'Autorità distrettuale, l'eventuale motivazione delle priorità assegnate, le cause che portano all'individuazione di alcuni soggetti attuatori;
- si rappresenta che laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale ricadano anche all'interno di SIN presenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Abruzzo e Lazio, ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata alla Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.
- si propone che venga valutata la possibilità di integrare/aggiornare il Piano di Monitoraggio relativo al III° Ciclo riportando i dati e le informazioni raccolte nei monitoraggi relativi ai cicli precedenti individuando ulteriori indicatori più specifici che consentono di valutare gli effetti prodotti dalle misure previste e non ancora attuate, atti a rappresentare l'evoluzione del contesto ambientale ed a monitorare non solo la componente acqua, ma tutte le componenti/tematiche ambientali che potrebbero essere interessate dall'attuazione del Piano, verificando il grado di coerenza e di interrelazione tra i Piani di Livello Regionale con gli indirizzi programmatici dei PdG;
- si ritiene che nel documento sarebbe stato necessario chiarire le motivazioni per cui il Piano in oggetto non sia stato sottoposto anche a procedura di Valutazione di Incidenza.
- si rappresenta che a seguito del processo di Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto tenutisi tra luglio e settembre 2020 e è emersa la necessità di meglio declinare l'Azione generale indicata nel I ciclo del PGRA, Cod. 3004 "*Pulizia delle fasce golenali dell'Ofanto bra Ponte Romano e la foce - Istralcio funzionale mesa in sicurezza*" e approssimativamente attribuita alla tipologia "win-win", rispetto ad un insieme di questioni generali;
- la Regione Puglia precisa che per gli interventi di tipo strutturale, sarà necessario verificarne la conformità rispetto al PPTR e alla relativa normativa d'uso, al fine di garantire il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico, precisando che tutti gli interventi del PGA che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere realizzati previa acquisizione della specifica autorizzazione. Con specifico riferimento alle aree protette e alle aree della Rete Natura 2000, come individuate nella DGR 2442/2018, dovrà altresì essere valutata la coerenza degli interventi con le disposizioni di cui al

Regolamento Regionale 6/2016 recante “Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, nonché con quanto previsto nei piani di gestione dei siti, laddove approvati. Segnala, inoltre, la Legge Regionale n. 30 del 21.09.2020 (Istituzione dei parchi naturali regionali ‘Costa Ripagnola’ e ‘Mar Piccolo’) al fine di implementare l’Elenco delle Aree Naturali Protette allegato al Rapporto Preliminare e al fine di valutare la coerenza degli interventi con le relative disposizioni, laddove applicabili.

CONSIDERATE LE RISULTANZE DELL’ISTRUTTORIA avanti descritte;

la Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VAS

ESPRIME

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, **parere di esclusione alla VAS**, secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 del *Piano di Gestione delle Acque Appennino Meridionale - III Ciclo* con le seguenti necessarie prescrizioni:

PRESCRIZIONI:

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO APPENNINO MERIDIONALE - III CICLO DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

in sede di redazione del Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Meridionale III ciclo occorrerà emendare detto piano dalla criticità evidenziate nel EU Pilot n. 9722/20/ENVI per non conformità rispetto alla Direttiva sulle Acque 2000/60/CE con specifico riguardo al Piano di Gestione delle Acque dell’Appennino Meridionale II ciclo. Allo stesso tempo sarà necessario rispondere pienamente agli addebiti sollevati dalla Commissione Europea con la procedura di infrazione n. 2018/2249

II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGA III CICLO DOVRA’ ASSICURARE:

Premesso che, come evidenziato, per quanto riguarda la stima degli effetti potenziali generati dall’attuazione del Piano viene fatto riferimento a quanto stimato nelle precedenti fasi di VAS che devono essere aggiornate ed integrate alla luce del attuale contesto ambientale di riferimento e ai fenomeni in atto, è necessario avviare la costruzione e implementazione del Sistema di Monitoraggio Ambientale al fine della verifica degli effetti stimati e del contributo del Piano al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientali.

Tale attività potrebbe utilmente essere supportata dall’istituzione di un "Tavolo Tecnico di confronto permanente per l’Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale “utile all’avvio e al coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa”.

In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:

1 Costruzione ed Implementazione del Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell'ambito delle attività di VAS dei precedenti cicli di programmazione dei PGA) e in particolare:

- ✓ **aggiornamento dei dati e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali** del contesto territoriale di riferimento con dati più attuali;
- ✓ **aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati**, degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate, con particolare attenzione agli indicatori di performance più idonei a valutare le azioni in relazione al contrasto del fenomeno del cambiamento climatico e all'adattamento dei territori;
- ✓ **sviluppo di modalità di integrazione delle diverse iniziative**, portali-banche dati e sistemi informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGA Acque e il PGRA e in relazione ai dati elaborato nei singoli contesti regionali;
- ✓ **elaborazione di "Criteri per l'Attuazione"** relativa agli interventi con particolare riferimento alle misure strutturali al fine di indirizzare la realizzazione delle stesse con le migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropiche di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- ✓ **definizione delle modalità** con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, e/o stimato nei precedenti processi di valutazione ambientale svolti, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ **coordinare e monitorare le iniziative delle singole Regioni** relative ad attività derivanti dalle progettazioni che interessano sia il tema del cambiamento climatico che dell'inquinamento da nitrati e fosforo derivanti da pratiche agricole intensive, al fine di meglio caratterizzare la risposta delle varie parti del distretto ai mutamenti in atto, individuando le aree più resilienti e quelle che necessitano di un controllo più serrato; ciò con l'obiettivo di evitare situazioni di stallo o peggioramento delle condizioni come ampiamente rilevato nel RP;
- ✓ **approfondire gli aspetti relativi all'impatto dei cambiamenti climatici e all'incremento delle aree soggette a desertificazione**, come ampiamente documentato nella letteratura internazionale (Combating desertification in the EU, special report 33/2018; <https://www.regionieambiente.it/giornata-desertificazione-2021/>) utilizzando indicatori di "land sensitivity" considerando l'approccio dell'Environmental Sensitive Area (ESA), al fine di inserire il ciclo idrologico dell'acqua nel contesto ambientale di riferimento (climatico, geologico, geomorfologico, uso del suolo, etc.) con l'obiettivo di meglio caratterizzare le relazioni causa-effetto associabili ai processi di miglioramento e/o deterioramento delle condizioni del distretto.
- ✓ **monitorare le criticità** che hanno impedito l'attuazione delle misure previste, e/o attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- ✓ **approfondire gli aspetti relativi al conflitto con gli obiettivi ambientali** (non raggiungimento del buono stato/deterioramento) della direttiva 2000/60/CE con focus relativi

alla sicurezza idraulica, energia e cambiamenti climatici, trasporti e riduzione delle emissioni di CO₂;

- ✓ **sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000** anche in relazione **alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione.**
- ✓ Ridefinire ai fini del monitoraggio ed analisi delle pressioni antropiche un criterio metodologico con cui procedere alla ricognizione delle pressioni e alla stima degli impatti significativi che possono essere responsabili della compromissione dello stato dei corpi idrici.
- ✓ **riguardo alle misure chiave** (Key Type Measures, KTM) creare e consolidare un'attività di partecipazione così da definire metodi comuni per garantire una ricostruzione di un quadro conoscitivo omogeneo (misura della Governance)
- ✓ **definizione** delle modalità di *reporting* che diano **anche conto del rispetto delle condizioni del presente parere.**